

L'interpretazione della legge

Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna (1770), l. III, tit. XXII, § 9:

«Volendo Noi, che per la decisione delle cause si osservino unicamente in primo luogo le nostre Costituzioni, in secondo luogo gli Statuti locali, purchè siano approvati da noi, o dai Nostri Reali predecessori, e si ritrovino in osservanza; terzo le decisioni dei Nostri magistrati, e in ultimo luogo il testo della legge comune, così proibiamo agli avvocati di citare nelle loro allegazioni veruno dei lettori nelle materie legali ed a' giudici tanto supremi, che inferiori di deferire all'opinione di essi, sotto pena tanto contro detti giudici, che avvocati della sospensione dai loro uffizi, fino a che ne abbiano da noi riportata la grazia»

Reale Dispaccio del Re di Napoli Ferdinando IV, 23 settembre 1774:

«le decisioni si fondino non già sulla nuda autorità dei dottori, che àn purtroppo nelle loro opinioni e alterato e reso incerto e arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del regno e comuni. E quando non vi sia legge espressa per il caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpretazione o estensione della legge, vuole il Re che questo si faccia dal giudice in materia, che le due premesse dell'argomento siano sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il caso sia nuovo, o totalmente dubbio che non possa decidersi colla legge, né con l'argomento della legge, allora vuole il re che si riferisca alla maestà sua per ottenere il sovrano oracolo».

Codice Napoleone (1804), Titolo preliminare (Della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale), art. 4:

«Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia».

Codice Civile Generale Austriaco, (1811) § 7:

«Qualora una causa non si possa decidere né dalle parole, né dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decise ed ai fondamenti di altre leggi analoghe. Rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principi del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso maturamente ponderate».

Codice Civile Svizzero, 1907, Titolo preliminare, art. 1:

«La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.

Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.

Egli si attiene alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevoli».

Codice Civile del Regno d'Italia, 1865, Disposizioni preliminari, art. 3:

«Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto».

Codice Civile Italiano, (1942) Disposizioni sulla legge in generale, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, **art. 12**:

« Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».